

STATUTO
dell'Associazione denominata
"E.S.A.S. Ente Sociale Assistenziale Sanitario - BARI"
brevemente anche "E.S.A.S. - BARI"

- Art.1 - Costituzione - Denominazione - Sede**
- Art 2 - Scopi Sociali**
- Art.3 - Attività**
- Art.4 - Associati**
- Art.5 - Organi Sociali**
- Art.6 - L'assemblea degli Associati**
- Art.7 - Il Consiglio Direttivo**
- Art.8 - Il Presidente**
- Art.9 - Il Segretario**
- Art.10 - Il Tesoriere**
- Art.11 - L'Organo di Controllo**
- Art.12 - Il Collegio dei Probiviri ed il foro competente**
- Art.13 - Incompatibilità ed ineleggibilità**
- Art.14 - Patrimonio e Risorse**
- Art.15 - Devoluzione del patrimonio**
- Art. 16 - Bilancio e libri sociali**
- Art.17 - Pubblicità e trasparenza**
- Art.18 - Scioglimento dell'associazione ed estinzione**
- Art.19 - Rinvio**

ART.1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile, un'Associazione denominata **"E.S.A.S. Ente Sociale Assistenziale Sanitario - BARI"**, o più semplicemente **"E.S.A.S. - BARI"** che nel presente Statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione, a seguito di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrà utilizzare l'ulteriore indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo "ODV" non potrà essere utilizzato prima della relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione "organizzazione di volontariato" del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all'art. 32 comma 3 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in **Bari** ed ha competenza nell'ambito regionale. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, previa comunicazione all'Assemblea. L'Associazione può istituire, su semplice delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, alla Diocesi di Bari - Bitonto e nel caso di accreditamento con il SSN agli uffici della competente ASL territoriale. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione intende far parte della Federazione Regionale Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana (CFC Puglia) ETS e degli enti regionali diocesani del terzo settore in ambito sociosanitario.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'Associazione è un'organizzazione di volontariato, apolitica, si ispira ai principi di democraticità, non ammette discriminazione di alcuna natura, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e scopi assistenziali, solidaristici, sociali e sanitari nel modo più ampio a favore della famiglia, formata ed in formazione, e della procreazione, anche ispirandosi ai principi ed agli orientamenti della Pastorale familiare dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto e della Conferenza Episcopale Pugliese (CEP Puglia).

2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere su base volontaria, periodica, associata, gratuita, consapevole, principi e valori di solidarietà cristiana, di amore ed accoglienza per l'essere umano, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che possa mettere insieme il cittadino bisognoso di ascolto ed un servizio socio-sanitario con una comunità organizzata vocata all'ascolto, all'accoglienza ed alla tutela della salute, inteso non solo come assenza di malattia, ma nel più ampio concetto di benessere sociale, morale ed intimo.

3. L'Associazione, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli della Diocesi di Bari -Bitonto e della CEP Puglia (Conferenza Episcopale Pugliese), nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di perseguire finalità educativo/preventive, di ascolto, accoglienza, orientamento e supporto come:

a) promuovere il bene della persona, della coppia e della fa-

miglia;

- b) promuovere la salute ed il benessere individuale e familiare;
- c) accompagnare il passaggio dalla mera dimensione di coppia a quella di coppia genitoriale;
- d) supportare ed accompagnare la coppia genitoriale nello sviluppo delle funzioni di cura, accudimento ed educazione;
- e) sostenere ed orientare le competenze genitoriali;
- f) facilitare l'accessibilità a favore della fascia adolescenziale/giovanile;
- g) favorire l'accessibilità a favore dei componenti anziani della famiglia;
- h) implementare e potenziare l'offerta di momenti di gruppo come metodologia di intervento atta a favorire il mutuo scambio, la facilitazione evolutiva, il supporto reciproco e l'attivazione di reti socio-relazionali stabili;
- i) facilitare l'accessibilità e la conoscenza dei servizi territoriali di supporto alla famiglia;
- l) educare alla vita ed alla genitorialità.

ART. 3 - ATTIVITÀ

Per il perseguimento delle finalità sociali enunciate nel precedente art. 2, l'Associazione, anche coordinandosi con la Diocesi di Bari-Bitonto, la CEP Puglia, con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti e la ASL territorialmente competente, svolge una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati e di livello regionale.

In particolare, l'Associazione per l'espletamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi statutarî si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, i quali svolgono la loro attività anch'essi senza fini di lucro personale ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione offre un servizio aperto a tutti ed altamente qualificato, in risposta ai bisogni del nostro tempo, e realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. organizza e gestisce incontri per promuovere le potenzialità della coppia e della famiglia a favore del benessere, con particolare riguardo alle fasi evolutive ed alle possibili criticità del ciclo di vita familiare, connesse alla preadolescenza ed adolescenza dei figli, conflittualità familiari, crisi coniugali, separazioni ecc.;
2. sviluppa iniziative per la formazione dei fidanzati e la preparazione alla vita matrimoniale, al fine di valorizzare la stessa vita matrimoniale e le sue dinamiche interne, personali e relazionali;
3. promuove "la cultura positiva" della famiglia attraverso la promozione della genitorialità responsabile e della riso-

	luzione dei conflitti e dei disagi, favorendo la consapevolezza delle risorse esistenti e migliorando le relazioni tra le generazioni, con particolare attenzione ai più deboli e agli adolescenti; 4. implementa gli spazi di sostegno psico/socio/educativo per coppie, famiglie, preadolescenti ed adolescenti, dedicati e qualificati da riservatezza, flessibilità, precocità, tempestività di offerta e/o risposta; Lo spirito, le finalità e le attività dell'Associazione si svolgono tramite: a) l'ascolto e l'aiuto anche psicologico e sociale per i problemi della coppia e della famiglia, per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e anche per le problematiche minorili; b) lo sviluppo dei valori religiosi, morali e sociali della famiglia; c) l'indicazione ed eventuale somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto dell'etica nonché dell'integrità fisica dei soggetti; d) la tutela della salute della donna e del concepito; e) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere e favorire la procreazione responsabile, consigliando i percorsi adatti a ciascun caso; f) la promozione dello studio e della ricerca scientifica nelle discipline attinenti agli aspetti precedenti ed alle precedenti materie; g) la partecipazione all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento; h) la collaborazione con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della famiglia e delle persone bisognose di ascolto; i) la promozione e la partecipazione ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale, allo sviluppo del settore sociosanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo. Per il perseguimento dei propri fini, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali. In particolare, senza escludere altre attività, svolge: a) prestazioni socio-sanitarie di cui al n.1 della Tabella	

allegata al D.P.C.M. 14/02/2001, assistenza di tipo consultoriale alla famiglia ed ai suoi componenti, alla maternità, paternità ed ai minori;

b) attività culturali di interesse sociale, attraverso il Consultorio Familiare, quale presidio educativo del territorio.

Si propone l'istituzione e la gestione di uno o più consultori familiari, di cui alla Legge della Regione Puglia del 5 settembre 1977 n. 30, attraverso i quali perseguire le finalità istituzionali innanzi enunciate.

5. L'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017.

L'individuazione di tali attività (in via esemplificativa e non esaustiva, l'istituzione o la gestione di altri servizi sociali aperti a tutti, come centri di ascolto e di consulenza, strutture per l'assistenza ed il tempo libero delle famiglie, attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ecc., anche in collaborazione con enti statali e non, associazioni e movimenti che perseguono le medesime finalità) sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Ai sensi dell'art. 33 comma 3 del Codice del Terzo Settore, per le attività d'interesse generale prestate, l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. N. 117/2017.

ART. 4 - ASSOCIATI

A) L'Associazione è inizialmente costituita da persone fisiche.

1) Possono diventare soci coloro che condividono quali valori fondanti quelli dell'etica, della solidarietà e della condivisione cristiana ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità e competenze.

2) Possono essere ammessi come associati: altre organizzazioni di volontariato; altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo ed al rispetto dei requisiti generali.

3) La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione dell'asso-

ciato è annotata nel libro associati. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato per iscritto entro 60 giorni, specificandone i motivi. In tal caso, l'aspirante socio entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

4) Gli associati si possono dividere in due categorie: volontari e sostenitori.

- Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. N. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate - anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 - purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

- Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario a fronte di ricevuta scritta dell'Ente. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo né passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

B) Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle ca-

riche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione con preavviso scritto di almeno 15 giorni.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Le persone fisiche associate o gli associati indicati dall'Ente associato possono essere elette alle cariche sociali. I soci che siano enti e/o soggetti con o senza personalità giuridica partecipano con il legale rappresentante *pro tempore* o con persona statutariamente delegata alla partecipazione.

Ciascun associato può, in regola con i requisiti statutari, può essere portatore di un massimo di 2 deleghe.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

C) Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

1. per morte;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
3. dietro presentazione di dimissioni scritte;
4. per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che:

- si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui al punto 4), l'associato escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

D) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente ed il Vicepresidente;

d) il Segretario;

e) il Tesoriere, ove nominato;

f) l'Organo di Controllo, ove si raggiungano i requisiti legali;

g) il Revisore legale, laddove eletto;

h) il Collegio dei probiviri, ove nominato;

i) l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01, ove nominato. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

2) Modalità di convocazione e svolgimento:

Per convocare l'Assemblea, si riunisce il Consiglio Direttivo e delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata o a mezzo sms, telefax o e-mail ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

È consentita la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed in particolare in audio/video-conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-

ne;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere giorno, ora e sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di 2 deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e, insieme alla sintesi del dibattito, devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

3) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla nota integrativa al bilancio, nonché dalla Relazione dell'organo di controllo;
- approva il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- approva impegni economici pluriennali;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il Presidente e Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, i componenti del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo, il Collegio dei Probiviri ed il Revisore Legale, ove previsti;
- approva le linee di indirizzo e le direttive generali per il funzionamento ed il programma generale annuale di attività;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di associato;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera, in caso di scioglimento, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in favore di altro ente del terzo settore;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

4) Modifiche statutarie

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno metà degli associati che deliberano a maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea. Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione Consiglio direttivo e poteri

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti e dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

Nei limiti di cui all'art. 26 comma 5 del Codice del Terzo Settore, è attribuita all'Arcivescovo della Diocesi BariBitonto la nomina della minoranza degli amministratori.

A titolo esemplificativo, qualora il Consiglio Direttivo dovesse essere composto da tre componenti, uno di essi potrà essere nominato dall'Arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto.

L'Assemblea, chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio

Direttivo o la maggioranza di essi, in apertura dei lavori

assembleari, può eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri associati, non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione). Non può essere eletto consigliere e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'associato interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o coloro i quali si rendano colpevoli di reati di cui al D.Lgs. n. 231/01.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di 5 giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri pre-

senti o nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Anche il Consiglio Direttivo può riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione alle stesse condizioni previste per l'assemblea degli associati.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Compiti Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, se non sono stati già indicati nella nomina assembleare, elegge tra i propri membri: a) il Presidente; b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente); c) il Segretario; d) il Tesoriere, ove nominato; e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro. Le suddette cariche sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; b) dare esecuzione alle delibere assembleari; c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione; d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro associati; g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione; h) deliberare l'esclusione degli associati (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato; i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo); k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari ed ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Ove non

nominato dall'Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 9 - IL SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Segretario spetta, inoltre, il compito di redigere i verbali delle sedute di Assemblea - a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio - che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro degli associati.

Art. 10 - IL TESORIERE

Il tesoriere, ove nominato, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

In particolare, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e, a tal fine, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 11 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio

sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletto dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni ed è riconfermabile. I suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c. Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art.12 - COLLEGIO dei PROBIVIRI e FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea degli associati al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non associati. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come associato dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione degli associati in conformità a quanto previsto dallo statuto e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. Il Collegio, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario del Collegio, indicati di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo, ai sensi del pre-

sente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art.13 - INCOMPATIBILITA' ed INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi del presente statuto.

Art. 14 - PATRIMONIO e RISORSE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Il patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

a) il reddito del patrimonio;

b) le quote associative;

c) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) i contributi di organismi internazionali;

e) i rimborsi derivanti da convenzioni;

f) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

g) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Associazione, nel rispetto delle norme di legge.

Ai fini del conseguimento della personalità giuridica, il patrimonio iniziale dell'Associazione è pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila).

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività statutarie.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Art. 15 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, ad un Ente del Terzo Settore collegato alla Diocesi di Bari Bitonto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 - BILANCIO e LIBRI SOCIALI

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di aprile dall'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio

d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

Dopo l'approvazione in Assemblea, il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 euro (Euro centomila) annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma. 2, art. 14 D. Lgs. N. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.

Art. 17 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati validamente costituita ai sensi

del precedente art. 6. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, anche fra i non associati - che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere - e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art.15.

Art. 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3/7/17, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Firmato: Francesco Lanzolla - Vincenzo Laudadio - Gianfranco Rossi - Maria Porcelli - Lorusso Nicolina - Gioacchino Garofalo - Annamaria Dario - Serena Benvestito - Carmela Nicoletta Lops - Anna Andidero - Angela Maria Cotella - Antonella De Fano - Michele Guida - Doriana Lisco - Umberto Volpe Notaio (Vi è sigillo).